Abbreviazioni usate:

- AS = Acta Sanctorum (dir. J. Bolland et alii), voll. 1-68, Antwerp - Bruxelles 1643-1940;
- CCM = Corpus Consuetudinum Monasticarum, (mod. K. Hallinger), Roma-Siegburg 1963 e segg.;
- CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien 1866 e segg.;
- FSI = Fonti per la Storia d'Italia, ed. Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma 1887 e segg.;
- MGH, SS = Monumenta Germaniae Historica, serie Scriptores; MGH, EE = Monumenta Germaniae Historica, serie Epistolae; MGH, LL = Monumenta Germaniae Historica, serie Leges;
- PL = Patrologiae cursus completus, series Latina (dir. J. P. Migne), voll. 1-217, Paris 1844-1880;
- PG = Patrologiae cursus completus, series Graeca (dir. J. P. Migne), voll. 1- 161, Paris 1856-1866;
- RIS = Rerum Italicarum Scriptores (dir. L. A. Muratori), Milano 1723-1751;
- SC = Sources Chrétiennes (dir. J. Daniélou, H. de Lubac et alii), Paris 1943 e segg.

LA MANUALISTICA INQUISITORIALE (1230-1330): ALCUNI PERCORSI DI LETTURA

RICCARDO PARMEGGIANI

La manualistica inquisitoriale, oggetto negli ultimi anni di un rinnovato interesse storiografico, è una fonte di primaria importanza per lo studio del primo secolo di vita dell'Inquisizione (1230-1330)¹. Degli estremi cronologici indi²

^{*} Relazione presentata in occasione degli "Incontri di Studio" del 26 gennaio 2002.

¹ Il primo e fondamentale studio sulla manualistica inquisitoriale che, per quanto datato, rimane il punto di partenza obbligato per ogni ricerca sulla fonte, è quello di A. Dondaine, Le manuel de l'inquisiteur (1230-1330), «Archivum Fratrum Praedicatorum», XVII (1947), pp. 85-194. Per un quadro più aggiornato si veda R. PARMEGGIANI, Un secolo di manualistica inquisitoriale (1230-1330), «Rivista internazionale di diritto comune», XIII (2002), pp. 229-271. Negli ultimi anni alcuni studiosi hanno approfondito l'esame della fonte: L. Paolini, Inquisizioni medievali: il modello italiano nella manualistica inquisitoriale (XIII-XIV secolo), in Negotium fidei, Miscellanea di studi offerti a Mariano D'Alatri in occasione del suo 80° compleanno, a cura di P. Maranesi, Roma 2002, pp. 177-198; T. Scharff, Schrift zur Kontrolle – Kontrolle der Schrift, Italienische und französiche Inquisitoren-Handbücher des 13. und frühen 14. Jahrhunderts, «Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters», LII (1996), pp. 547-584. Un successivo lavoro dello stesso Scharff utilizza la manualistica come fonte privilegiata: T. Scharff, Auf der Suche nach der 'Wahrheit'. Zur Befragung

cati, il primo si riferisce alla nascita dell'inquisizione monastico-papale, mentre il secondo coincide con la definitiva stesura di un *corpus* normativo che ne disciplinò la procedura. Se
da un lato non esistette un vero e proprio "codice inquisitoriale", dall'altro è pur vero che i manuali redatti attorno agli
anni '20 e '30 del XIV secolo supplirono a tale assenza. Proprio la manualistica, in quanto volta a garantire al *negotium*fidei una regolamentazione giuridica, è lo strumento più adeguato per seguire il progressivo costituirsi del diritto e per
comprendere il vero spirito che dovette guidare il tribunale
inquisitoriale: siamo infatti di fronte a testi dei quali gli inquisitori sono al contempo autori e fruitori.

Può forse apparire paradossale che l'inquisizione sia nata sprovvista di uno specifico assetto procedurale, ma bisogna d'altronde considerare l'urgenza dettata dall'ampia diffusione assunta da alcuni movimenti ereticali, su tutti quello cataro. Quest'ultimo fenomeno di eterodossia suscitò una reazione senza precedenti da parte della Chiesa, come dimostra la lunga crociata condotta dal Papato contro gli Albigesi (1208-1229).

Negli anni a cavallo del 1230 si verificarono numerosi avvenimenti che contribuirono a creare un clima di mobilitazione religiosa e politica in senso antiereticale, imprimendo una forte accelerazione ai processi già in atto in tale direzione. La pace di Meaux-Paris (12 aprile 1229), che mise fine alla citata

von verdächtigen Personen durch mittelalterliche Inquisitoren, in Eid und Wahrheitssuche. Studien zu rechtlichen Befragungspraktiken in Mittelalter und früher Neuzeit, hg. v. S. Esders u. T. Scharff, Frankfurt am Main – Berlin – Bern - New York – Paris - Wien 1999.

crociata contro gli Albigesi, sanciva il riconoscimento delle richieste della Chiesa nella lotta all'eresia catara in Linguadoca. Negli stessi giorni il re di Francia Luigi IX promulgava la famosa ordinanza *Cupientes* che obbligava tutti i signori e gli ufficiali del sovrano ad un ruolo attivo nella ricerca degli eretici. Stava cioè giungendo a maturazione sul territorio francese quel processo, fondamentale per la nascita dell'Inquisizione, che andava compiendosi in Italia ad opera di Federico II con varie costituzioni a partire dal 1220: l'inasprimento delle leggi civili e la loro successiva coniugazione con interventi pontifici

Non meno significativo fu l'apporto dei nuovi ordini mendicanti, in un primo momento soprattutto dei domenicani, i quali vennero ben presto investiti, con una giustificazione provvidenzialistica, di importanti compiti in funzione antiereticale. Questa situazione risultava di reciproca convenienza: il Papato godeva di un apporto fondamentale nella lotta all'eresia, e i frati predicatori vedevano sancita la loro legittimazione ecclesiologica².

Questa convergenza di iniziative antiereticali rese possibile l'istituzione di un tribunale *ad hoc* che avrebbe dovuto avere carattere transitorio³, ma che in realtà durò ben oltre la repressione definitiva del catarismo, il più serio pericolo per la

² Cfr. L. Paolini, *Papato, Inquisizione, frati.* in *Ii Papato duecentesco e gli ordini mendicanti*, (Atti del XXV Convegno internazionale, Assisi, 13-14 febbraio 1998), Spoleto 1998, pp. 181-182, 192-194.

³ Ancora alla fine del '200 l'anonimo autore del *De auctoritate et forma officii inquisitionis* - di cui si dirà fra breve - considerava il tribunale inquisitoriale istituito *per opportuno tempore* (cod. Vat. Lat. 2648, c. 55rb).

Chiesa, l'unico all'epoca capace di minare l'unità della *Christianitas*.

L'urgenza e l'improvvisazione resero dunque l'Inquisizione all'atto della sua nascita orfana di una propria procedura. Le Costituzioni della Santa Sede del 1231, fusione di leggi civili (gli statuti del senatore di Roma Annibaldo) e di disposizioni pontificie (segnatamente quelle contenute nella decretale Excommunicamus di Gregorio IX), si configurano come un primo tentativo ancora assai parziale di delineare la nuova istituzione⁴. Per la prima volta compare il termine di "inquisitori", ma questi non sembrano avere un'identità specifica. In effetti, è da escludere che l'Inquisizione sia stata concepita in maniera organica e meditata: essa nacque piuttosto "a tentoni"⁵, e ciò vale anche per la sua fase preparatoria. Essa, infatti, rivela l'assenza di un piano coerente da parte del Papato atto a coniugare in modo non conflittuale i molteplici apporti nella lotta all'eresia⁶. Ne derivò la difficile coesistenza, in Linguadoca, dell'Inquisizione episcopale, affidata all'ordinario diocesano, e di quella "legatina", cioè diretta-

Anche per quanto riguarda l'Italia si dovette attendere circa un ventennio perché prendesse veramente corpo la cosiddetta inquisizione monastico-papale. Ciò avvenne, ad appena un mese di distanza dall'uccisione dell'inquisitore domenicano Pietro da Verona (san Pietro martire), grazie alla decretale *Ad extirpanda* di Innocenzo IV del 15 maggio 1252, ulteriormente precisata pochi mesi più tardi (31 ottobre) dalla *Cum adversus*⁹.

mente delegata dal papa (il più delle volte ai domenicani).

Ouest'ultima già negli anni Trenta aveva registrato gravissimi

insuccessi a causa del profondo radicamento dell'eresia catara

nel tessuto sociale della popolazione (anche tra i ceti più ele-

vati) e necessitava di una maggiore organizzazione, nonché di

strumenti giuridici più adeguati. A questo fine lavorarono i

concilî di Narbonne (1243), Béziers (1246)8, Valence (1248) e

Albi (1254): essi realizzarono inoltre la fusione delle due ti-

pologie di inquisizione e garantirono loro una prima forma di

procedura.

⁸ Le direttive agli inquisitori elaborate nei concilî di Narbonne e Béziers furono *auctoritates* frequentemente presenti nei manuali; per l'edizione delle due consultazioni si rimanda rispettivamente a *Texte zur Inquisition*, hg. v. K.-V. Selge, Gütersloh 1967, pp. 60-69 e a I.-D. Mansi, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Venetiis 1779, t. 23, coll. 715-724.

⁴ Per quanto riguarda la Francia, ad esempio, papa Gregorio IX prese le misure decisive soltanto nell'aprile del 1233; cfr. Y. Dossat, *Les crises de l'Inquisition toulosaine au XIIIème siècle (1233-1273)*, Bordeaux 1959, pp. 118-119.

⁵ O. GUYOTJEANNIN, *Inquisizione (Medioevo)*, in *Dizionario storico del Papato*, dir. Ph. Levillain, Milano 1996, p. 810.

⁶ Per un quadro esaustivo della temperie storico-religiosa in cui l'Inquisizione mosse i primi passi, vedi Paolini, *Papato*, cit., pp. 179-204.

⁷ Sull'ambiguità della definizione, cfr. Guyotjeannin, Inquisizione, cit., p. 812: "questo termine (...) confonde l'attività assunta (di rado) da legati, e, molto più spesso, da commissioni speciali".

⁹ Per una valutazione delle due bolle cfr. H. MAISONNEUVE, Études sur les origines de l'Inquisition, Paris 1960², pp. 309-315. E da sottolineare però che rimasero esclusi per quasi quarant'anni da questa riorganizzazione dell'Inquisizione papale i territori di dominazione angioina e la città di Venezia (cfr. PAOLINI, Inquisizioni medievali, cit., p. 181). Per l'edizione critica della decretale Ad extirpanda si veda G. Bronzino, Documenti ri-

La prima rappresenterà la base normativa e organizzativa dell'inquisizione papale, chiudendo di fatto la fase sperimentale dei primi anni trenta caratterizzata dall'affidamento personale. Le missioni di quel periodo, infatti, stante l'assenza di norme procedurali, lasciavano all'inquisitore la più assoluta libertà di ricerca e di giudizio dell'eretico. Questa situazione aveva generato intollerabili eccessi e, di conseguenza, reazioni spesso assai violente nei confronti degli inquisitori stessi¹⁰.

La Cum adversus canonizza esplicitamente le costituzioni imperiali emanate a Padova nel 1239 da Federico II, in cui il reato commesso dall'eretico si configura come crimine di lesa maestà eterna: si tratta cioè dell'estensione alle terre dell'Impero di quel concetto chiave (derivante dall'antico diritto romano) già espresso da Innocenzo III nella decretale Vergentis in senium del 1199, vero e proprio "manifesto ideologico" dell'Inquisizione. L'importanza decisiva di queste due bolle è confermata dalla loro ripetuta presenza nei più importanti manuali duecenteschi¹², nelle redazioni sostanzialmente poco differenti di Clemente IV (entrambe del 1265).

I concilî francesi e le due bolle di Innocenzo IV rappresentano le *auctoritates* fondamentali per molti manuali e garantirono una prima fissazione del codice inquisitoriale. Ad esse si aggiunsero varie consultazioni giuridiche (consilia) te-

guardanti gli eretici nella biblioteca comunale dell'Archiginnasio, «L'Archiginnasio», LXXV (1980), pp. 28-37.

se a sopperire alle ancor gravi lacune procedurali esistenti: le più celebri furono opera di eminenti personalità ecclesiastiche del Duecento, quali il cardinale d'Albano Pietro da Collemezzo, Gui de Foucois (futuro papa Clemente IV), Giovanni Gaetano Orsini (futuro Niccolò III) e Benedetto Caetani (futuro Bonifacio VIII)¹³.

Nel primo secolo di vita dell'Inquisizione vennero redatti numerosi manuali, molti dei quali ancora inediti: la *Direttiva* di san Raimondo da Peñafort (1242)¹⁴, l'*Ordo processus Narbonensis* (1244)¹⁵, l'*Explicatio super officio inquisitionis* (1262-1277)¹⁶, il manuale francese del cod. Vat. Lat. 3978 (ca. 1256, antigrafo per cinque opere italiane coeve)¹⁷, la *Doctrina*

Sulle più note rivolte contro gli inquisitori tra XIII e XIV secolo, si veda a titolo esemplificativo PAOLINI, *Inquisizioni medievali*, cit., p. 185.

¹¹ Paolini, *Papato*, cit., p. 180.

¹² Cfr. Dondaine, *Le manuel*, cit., p. 89.

¹³ I consilia dell'Orsini e del Caetani sono stati editi da P. Herde, Antworten des Kardinals Giangaetano Orsini auf Anfragen von Inquisitoren über die Behandlung von Ketzern und deren Eigentum, in 'Ex ipsis rerum documentis'. Beiträge zur Mediävistik, Festschrift für Harald Zimmermann zum 65. Geburstag, hg. v. K. Herberts - H. H. Kortüm - C. Servatius, Sigmaringen 1991, pp. 345-361; Ein Consilium Benedikt Caetanis über die Frage der Behandlung des Erbes verstoberen Häretiker, in Studia in honorem em.mi card. A. M. Stickler, a cura di R. I. Castillo Lara, Roma 1992, pp. 171-205.

¹⁴ L'edizione di riferimento del manuale è quella di Kurt-Victor Selge: *Texte zur Inquisition*, cit., pp. 50-59.

¹⁵ Anche per questo manuale l'edizione di riferimento è *Texte zur Inquisition*, cit., pp. 70-76.

¹⁶ Inedito; per un orientamento sul manuale, si veda Dondaine, *Le manuel*, cit., pp. 101-104.

Di questi cinque manuali italiani, soltanto uno è edito: Constitutiones Sacrae Inquisitionis (F. Lomastro Tognato, L'eresia a Vicenza nel Duecento. Dati, problemi, fonti, Vicenza 1988, pp. 157-244). Per un esame complessivo delle restanti quattro opere si rimanda a Parmeggiani, Un secolo, cit.

de modo procedendi contra haereticos (ca. 1278)¹⁸, il *De inquisitione hereticorum* dello pseudo Davide d'Augusta (seconda metà del sec. XIII)¹⁹, *De hereticorum inquisitione* (ca. 1267)²⁰, il *De auctoritate et forma officii inquisitionis* (fine sec. XIII)²¹, la *Practica inquisitionis* di Bernard Gui (ca. 1323)²², l'anonimo *De officio inquisitionis* (1320-1325)²³ e il *Tractatus de haereticis* dell'avvocato riminese Zanchino Ugolini (ca. 1330)²⁴.

I primi manuali hanno una finalità squisitamente pratica e presentano una struttura piuttosto semplice e schematica: si limitano essenzialmente a descrivere ed elencare le varie fasi processuali o a presentare, con modalità affini al florilegio, decretali, consultazioni di giurisperiti e formulari attinenti al negotium fidei. Avvicinandosi progressivamente alla fine del XIII secolo i testi diventano invece sempre più organici e sistematici: si giunge ad una vera e propria definizione della procedura e vanno ormai cristallizzandosi le auctoritates che saranno alla base delle rielaborazioni operate dai manuali trecenteschi. A quell'altezza cronologica, giunto a maturazione il lungo processo di sintesi e di conciliazione del copioso - ma talvolta contraddittorio - sforzo legislativo fino ad allora prodotto, il codice inquisitoriale sarà definitivamente stabilito. Sebbene la legislazione inerente all'Inquisizione non sia mai stata fissata - lo si è detto - in alcun testo organico ufficiale, la Practica Inquisitionis, il De officio inquisitionis e - soprattutto - il Tractatus de haereticis testimoniano un'evoluzione già completata. Per la prima volta, infatti, nel Tractatus l'autore del manuale è un giurisperito di professione. Zanchino Ugolini opera poi un cambiamento radicale: in fatto di legislazione inquisitoriale si fa riferimento quasi esclusivamente al Corpus iuris sia civile che canonico, nonché alle opere di relativo commento realizzate da giuristi e canonisti del calibro di Giovanni d'Andrea, Azzone, Guido de Baysio, pressoché ignorando le decretali e i consilia che erano stati alla base dei manuali duecenteschi²⁵.

¹⁸ Thesaurus Novus Anecdotorum, ed. E. Martène-u. Durand, Paris 1717 (rist., anast.: Farnborough 1968-69), t. V, coll. 1795-1817.

Del De inquisitione hereticorum esistono due versioni: quella più ampia fu edita da W. Preger, Der Tractat des David von Augsburg in Abhandlungen der historischen Klasse der Königlichen bayerischen Akademie der Wissenschaft, t. XIV, parte II, München, 1878, pp. 204-235, ora disponibile anche in Enchiridion Fontium Valdensium, vol II, a cura di G. Gonnet, Torino 1998, pp 145-172.

²⁰ Edita da L. Oliger, *Summula inquisitionis auctore fratre Angelo de Assisio, O. M. (1361)*, "Antonianum", V [1930], pp. 475-486; per l'esatta datazione e per il corretto titolo dell'opera si rimanda a Dondaine, *Le manuel*, cit., p. 112 nota 86 e Parmeggiani, *Un secolo*, cit.

²¹ Inedito; per i testimoni dell'opera, cfr. Dondaine, *Le manuel*, cit., p. 112 nota 86 e Parmeggiani, *Un secolo*, cit.

BERNARDUS GUIDONIS, *Practica inquisitionis haeretice pravitatis*, ed. a cura di C. Douais, Paris 1886; una recente edizione (BERNARD GUI, *Manuale dell'inquisitore*, trad. ital. di N. Pinotti e commento di F. Cardini, Milano 1998) è limitata alla sola quinta ed ultima parte dell'opera.

²³ L. PAOLINI, II 'De officio inquisitionis'. La procedura inquisitoriale a Bologna e a Ferrara nel Trecento, Bologna 1976.

ZANCHINUS UGOLINI, Tractatus de haereticis, ed. a cura di C. Campeggi, Roma 1568.

²⁵ Proprio in ciò sta la differenza tra il *Tractatus* e il *De officio* (per non parlare dei testi precedenti, ivi compresa la *Practica* di Bernard Gui):

Nell'impossibilità di illustrare nell'arco di poche pagine la complessa e articolata evoluzione della procedura inquisitoriale²⁶, analizzeremo di seguito, alla luce di quanto stabilito dai tre manuali cui si è fatto riferimento, l'elaborazione della normativa per quanto riguarda alcuni aspetti specifici.

a) Imposizione di pene pecuniarie²⁷.

L'evoluzione del diritto riguardo a questo tema è stata quanto mai travagliata e contraddittoria. I concilî francesi di Narbonne e Béziers sono a proposito emblematici: se nel primo (1243) venne sancita l'impossibilità da parte degli inquisitori domenicani d'ingiungere pene pecuniarie "per la salvaguardia del buon nome dell'ordine" già tre anni dopo il secondo le ammetteva, sia pur destinandole a precise finali-

mentre l'autore del secondo fa infatti abbondantissimo uso dei *privilegia* papali, ricorrendo assai di rado al *Corpus iuris* sia civile che canonico (cfr. PAOLINI, *Il 'De officio'*, cit., p. VIII), per Zanchino "citare un *privilegium* rappresenta un'eccezione: egli ha quasi il timore che, come *auctoritas*, non sia sufficientemente garante giuridicamente, e si preoccupa di affermare che è *iuri consonum*" (PAOLINI, *Il 'De officio'*, cit., p. XXXIII, nota 76, anche per la relativa citazione dal *Tractatus*).

tà²⁹. Anche in Italia la possibilità di poter esigere, in determinati casi, da eretici ritornati all'ortodossia somme di denaro come garanzia della sincerità del loro pentimento fu riconosciuta abbastanza precocemente agli inquisitori domenicani, come testimoniano le disposizioni previste da un *consilium* del cardinale Pietro da Collemezzo (*Cum nuper*, ca. 1251), ratificate da parte di Innocenzo IV con le decretali *Cum venerabilis frater* e *Cum per nostras*³⁰. La stessa consultazione, più volte citata riguardo a questo tema sia nel *De officio* che nella *Practica inquisitionis* di Bernard Gui³¹, concedeva poi agli inquisitori la facoltà di stabilire a loro insindacabile arbitrio l'entità di tali somme.

Per quanto riguarda i francescani, invece, la possibilità di imporre condanne in denaro venne presa in considerazione attorno agli anni settanta del secolo XIII. Una commissione di sapientes minoriti emanò tra il 1272 e il 1278 una consilium

²⁶ Sul complesso della procedura inquisitoriale il contributo più valido rimane a tutt'oggi quello di Maisonneuve, Études, cit.

²⁷ Per un orientamento sul tema, vedi l'esauriente contributo di L. PAOLINI, Le finanze dell'Inquisizione in Italia (XIII-XIV sec.), in Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV), Atti del XVI Convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 441-481.

²⁸ Narbonne, cap. XVII (testo in *Texte zur Inquisition*, cit., p. 64).

²⁹ Béziers, cap. XXVII (MANSI, cit., col. 721).

La prima bolla è indirizzata agli inquisitori della Marca Trevigiana e Anconetana, della Lombardia e della Romagna (testo in Bullarium Ordinis Fratrum Praedicatorum, a cura di Th. Ripoll, I, Romae 1729, p. 223, n. 285). L'Italia nel 1254 era stata divisa in otto province inquisitoriali dalla decretale Cum super inquisitione di Innocenzo IV: di queste, ben sei erano state affidate ai francescani (Romagna, Marche, Toscana e - dal 1285 - Sardegna, Umbria, Lazio e - fino al 1302 - Marca Trevigiana) e soltanto due, per quanto vaste, ai domenicani (provincia di 'Lombardia' - comprendente il Piemonte, la Liguria e l'Emilia fino a Bologna e Ferrara - e Regno delle Due Sicilie).

Nel De officio si trova addirittura la citazione integrale della Cum nuper (PAOLINI, Il 'De officio', cit., pp. 126-129), mentre un'ampia porzione della stessa è riportata anche nella Practica, cit., p. 205).

teso ad eliminare l'assoluto divieto vigente in materia, peraltro appena riaffermato dal Capitolo generale dell'ordine (1272): la consultazione, infatti, non senza un velo di ipocrisia, ritiene un semplice restringimento di pena e non una sanzione pecuniaria il commutare parte della confisca dei beni ai colpevoli sinceramente contriti in somme di denaro³².

Una definitiva ed organica trattazione dell'argomento, cui è dedicato uno specifico capitolo, si trova nel *Tractatus de haereticis* di Zanchino Ugolini³³. L'avvocato riminese premette innanzitutto che se un inquisitore condanna qualcuno come eretico propriamente detto (cioè non disposto all'abiura), non potrà imporgli il pagamento di alcuna somma. Alla base di questa affermazione stanno due motivi: *in primis* perché a tale condannato verrà sottratto ogni bene ed è quindi illogico richiederne una parte, e in secondo luogo perché, tra le prerogative riconosciute all'inquisitore, non vi è quella di commutare pene quando queste sono previste dal diritto. Il discorso ovviamente cambia quando il discorso si riferisce a *redeuntes*, *inoboedientes* o *suspecti*³⁴: in questi casi la decisione sulla penitenza da infliggere è lasciata a discrezione dell'inquisitore, poiché il diritto non determina in merito al-

cuna prescrizione³⁵. Zanchino ricorda comunque come le pene pecuniarie vadano ingiunte "in maniera lecita" e ammonisce anche di non imporre tali provvedimenti scriteriatamente, ma soltanto quando essi risultano essere i più temuti. Il De auctoritate, manuale di ambito domenicano redatto in Italia settentrionale sul finire del Duecento, suggerisce anche il corretto atteggiamento esteriore che l'inquisitore deve tenere nell'infliggere provvedimenti in denaro: deve cioè mostrare di essere spinto da un desiderio di giustizia e non dalla brama di ricchezza³⁶. In realtà, proprio a cavallo tra XIII e XIV secolo emerse con evidenza, grazie all'apertura di diverse inchieste papali, un diffuso fenomeno di malversazione da parte degli inquisitori: illeciti arricchimenti, abusi, conti gonfiati denunciando spese palesemente irreali, reati di concussione fanno sì che si possa parlare di una vera e propria "Inquisizionopoli"³⁷. La normativa e, soprattutto la prassi, avevano evidentemente disatteso il consilium (ca. 1255) di Gui de Foucois (futuro papa Clemente IV) secondo cui era illecito richiedere denaro agli inquisiti³⁸. Non è quindi privo di senso,

³² Il consilium in questione fu edito da L. Oliger, Alcuni documenti per la storia dell'Inquisizione francescana in Toscana e nell'Umbria (1272-1324), «Studi francescani», XXVIII (1931), p. 194.

³³ Tractatus de haereticis, cit., pp. 151-153.

³⁴ Si tratta di tre categorie frequentemente ricorrenti nella manualistica: i *redeuntes* sono eretici convertiti all'ortodossia; gli *inoboedientes* sono coloro che non hanno rispettato le pene imposte dagli inquisitori; i *suspecti* sono, in assenza di prove certe, semplicemente sospettati d'eresia.

³⁵ Tractatus de haereticis, cit., p. 152. All'inquisitore è comunque fatto divieto di imporre pene pecuniarie ai chierici, a meno che essi non dispongano di proprio reddito: diversamente, infatti ciò tornerebbe a danno della Chiesa.

³⁶ "Sic etiam in condempnationibus pecuniariis servet interius iudicii severitatem, quod pretendat in facie exterius iustitie veritatem, quasi hoc faciat coactus necessitate iustitie, non cupiditate avaritie" (cod. Vat. Lat. 2648, c. 59va).

³⁷ Cfr. PAOLINI, Le finanze, cit., p. 465.

³⁸ "Inquisitiones debent fieri sine incommodo reorum" (Consilium domini Guidonis Fulcodii de quibusdam dubitationibus in negotio Inquisitionis,

alla luce della situazione determinatasi, il richiamo di Zanchino a spendere per il sostentamento dell'ufficio inquisitoriale e, genericamente, "in favore delle fede" le somme incamerate dagli inquisitori. A questo punto, però, l'Ugolini aggiorna tale norma: infatti, anche per consuetudine, ai tempi della stesura del Tractatus era prassi abituale destinare parte del ricavato alla camera della Chiesa³⁹, che ormai considerava "i residui attivi dei tribunali inquisitoriali alla stregua di una normale leva fiscale"40.

b) Processo post mortem.

La liceità del processo post mortem è una delle caratteristiche più rilevanti della procedura inquisitoriale. Si trattava di un'azione giudiziaria fuori dal comune, ma «ammessa, in quanto nell'ambito dell'inquisitio il crimine contestato ai colpevoli era - come si è già detto - quello di lesa maestà eterna. Il ricorso a tale tipo di procedura si intensificò sul finire del Duecento, una volta debellata l'eresia catara e scarseggiando, di conseguenza, gli eterodossi cui confiscare i beni.

Già nei primi anni di esistenza del tribunale si stabilì la possibilità di svolgere un processo anche nei confronti di

eretici deceduti⁴¹: lo testimonia un canone del concilio di Béziers recepito dal De officio. Ogni discorso circa questa forma procedurale non può prescindere dalle conseguenze che si riverberavano sugli eredi del defunto, tenuti a rappresentare la difesa dell'inquisito non solo per ragioni d'onore, ma, e ben più, per evitare essi stessi pene assai gravi a causa del genitore, quali, appunto, la confisca dei beni. Così come eccezionale è il tipo di procedura, altrettanto lo sono infatti le norme che la regolano: se normalmente le pene imposte ad un reo non passano ai propri figli, ciò non avviene per quanto riguarda il codice inquisitoriale⁴². La posizione in proposito risolutamente contraria del consilium di Gui de Foucois ancora una volta non ebbe alcuna eco presso i compilatori dei manuali⁴³, i quali, piuttosto, riportano una disposizione del Sextus assai chiara: gli eredi di eretici, pur riconosciuti tali soltanto post mortem, perderanno ogni possibilità di suc-

⁴¹ Soltanto gli eretici riconosciuti come tali e non i semplici suspecti pote-

[&]quot;De his autem, qui, ab inquisitoribus absoluti, ante iniunctam sibi paenitentiam decesserunt credo quod Purgatorio reserventur; nec dico aliquid haeredibus iniungendum, licet alij scripserint contrarium. Nam impositio paenitentiae personam sequitur, et non transit ad heredes ..." (CARENA, Tractatus, cit., p. 457). Il cap. in questione del consilium (VII) è sì riportato dal De officio (PAOLINI, Il 'De officio', cit., p. 85), ma poco dopo tale posizione viene smentita dal contenuto della Quod super nonnullis di Alessandro IV (PAOLINI, Il 'De officio', cit., p. 86). Cfr. a proposito della vicenda il giudizio di Paolini, Le finanze, cit., p. 467: "... i manuali non sono autolesionisti: scelgono sempre la forma più vantaggiosa".

vano essere condannati post mortem. ⁴² Tractatus de haereticis, cit., p. 210.

in C. Carena, Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis et modo procedendi in causis fidei, Cremona 1641, pp. 443-480: 450). Non a caso il capitolo che contiene questo ammonimento (cap. III) è stato espunto nella redazione della consultazione riportata da tutti i manuali italiani. Sulla questione si veda poi Paolini, Le finanze, cit., p. 466.

³⁹ Tractatus de haereticis, cit., p. 153; cfr. anche pp. 125-126.

⁴⁰ PAOLINI, Le finanze, cit., p. 481.

cessione testamentaria, con automatica confisca dei beni del defunto⁴⁴.

Analizziamo ora con ordine le possibili conseguenze di condanne postume, distinguendo tra provvedimenti presi a carico del defunto stesso e carico dei suoi discendenti. L'eterodosso smascherato post mortem subirà l'onta della damnatio memoriae unitamente alla riesumazione del cadavere, se tumulato in un cimitero consacrato 45. A queste due forme di punizione, Zanchino ne aggiunge un'altra, sebbene implicita nelle precedenti: la scomunica. La conseguenza più grave per gli eredi consiste - come già detto - nella confisca dei beni: se poi essi sono figli dell'eretico defunto, sia legittimi che illegittimi, verranno estromessi da ogni successione testamentaria, nonché privati di qualsiasi beneficio ecclesiastico e interdetti dai pubblici uffici 46.

Sinora si è dato per scontato che il defunto fosse il padre degli eredi. Nel caso in cui, invece, fosse la madre ad essere riconosciuta eretica, verrebbe comunque concessa ai figli, in deroga ad una delle tre pene appena citate, la possibilità di accedere alle successioni testamentarie.

Rimane da definire quanto tempo dopo la morte il reato il reato cadesse in prescrizione. Zanchino di fornisce le diverse opinioni esistenti in materia: tra tutte - cinque, vent'anni, e persino senza limiti cronologici -, l'avvocato riminese si dichiara a favore del periodo più breve, allineandosi sulle posizioni del *consilium* di Benedetto Caetani⁴⁷ (che però da papa cambiò idea pronunciandosi a favore di un ipotesi di quarant'anni)⁴⁸.

c) Tortura.

Alla luce della manualistica non sembra che fino al Trecento vi sia stato un frequente ricorso alla pratica in questione. L'unico accenno che conosciamo, anche se è bene sottolineare e ricordare ancora una volta l'importanza cruciale che quella decretale ebbe per le sorti del tribunale in Italia, è quello contenuto nella già citata *Ad extirpanda* di Innocenzo IV: le autorità civili potevano, anzi, dovevano ricorrere alla tortura per obbligare gli eretici inquisiti ad ammettere le proprie colpe e a fare i nomi di altri loro seguaci, evitando tuttavia mutilazioni o ferite mortali.

Perché il tema venisse nuovamente affrontato si dovette attendere il pontificato di Clemente V, la cui decretale Ex eo

Sextus decretalium, V, 2, 8, § 6-8, in Corpus Iuris Canonici, II, Decretalium collectiones, ed. E. Friedberg, Leipzig 1879, col. 1181. La disposizione (si tratta di un altro passo della Quod super nonnullis di Alessandro IV) fu recepita sia da Bernard Gui (Practica, cit., p. 206) che, addirittura in due occorrenze, dall'autore del De officio (PAOLINI, Il 'De officio',
cit., p. 71, 96).

⁴⁵ Cfr. quanto riportato dal *De officio* (PAOLINI, *Il 'De officio'*, cit., pp. 69-70) e dal *Tractatus de haereticis*, cit., pp. 196-197).

⁴⁶ Tractatus de haereticis, cit., pp. 210, 215.

⁴⁷ Cfr. Herde, Ein consilium, cit., p. 203.

⁴⁸ Cfr. Paolini, *Le finanze*, cit., p. 461. Il brano in questione è significativamente riportato, sla pur nella versione clementina della decretale, comune a tutta la manualistica, tanto nella *Practica*, cit., p. 218-219) quanto nel *De officio* (da cui è tratta la citazione, Paolini, *Il 'De officio'*, cit., p. 23; il passo della decretale, pur citata *in extenso*, è specificatamente richiamato più oltre, Paolini, *Il 'De officio'*, cit., p.66).

quod incipit (inserita nella raccolta giuridica che a quel papa deve il suo nome), fu l'auctoritas di riferimento, in materia di tortura, per tutti i manuali trecenteschi⁴⁹. Fatto nuovo, l'inquisitore in persona o il vescovo possono sottoporre a tormenti fisici l'imputato che persiste nel rifiùto di confessare il proprio crimine (pur non acclarato)⁵⁰; altra novità, può essere sottoposto alla tortura anche il testimone che si dimostri incerto e vacillante⁵¹. Sono poi passibili di supplizi anche gli eretici che, riconosciuti colpevoli, non intendono convertirsi e abbandonare la dottrina eterodossa. In ogni caso la tortura è considerata un rimedio estremo, per il quale è assolutamente necessario che avvenga una consultazione reciproca fra il vescovo e l'inquisitore: in caso di divergenza di vedute la questione verrà rimessa al papa⁵².

La possibilità di sottoporre a sevizie fisiche dette persone è giustificata, secondo l'avvocato riminese, dalle finalità cui deve tendere l'inquisitore, cioè il recupero ad ogni costo dei deviati: il giudice del tribunale preferisce infatti la correzione dei dissidenti che la loro condanna e la loro morte. L'Ugolini utilizza a questo proposito una similitudine, paragonando la funzione dell'inquisitore a quella di un medico che deve calmare i pazienti schizofrenici o destare quelli in preda alla catalessi. Non manca un paragone caro al cristianesimo: il giu-

dice del tribunale non solo è un padre che deve recuperare i figli disobbedienti o un maestro che deve correggere gli allievi, ma è anche tale quale un pastore tenuto a richiamare a sé con ogni mezzo le pecore fuoriuscite dal gregge. In ogni caso, ricorda Zanchino, gli eretici non possono lamentarsi del trattamento che subiscono: chi è causa dal suo mal pianga sé stesso⁵³!

⁴⁹ Clementinae, V, 3, 1, Decretalium Collectiones, cit., col. 1181.

⁵⁰ Tractatus de haereticis, cit., p. 57.

⁵¹ Tractatus de haereticis, cit., p. 113.

Tractatus de haereticis, cit., p. 116; già in precedenza (p. 39) Zanchino aveva asserito l'obbligo di non agire su semplice volontà individuale nei casi di tortura.

⁵³ Tractatus de haereticis, cit., pp. 236-238.